Titolo

Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS - principi generali

Descrizione

La Convenzione europea per i diritti dell'uomo sancisce il diritto al rispetto della vita privata delle persone (art. 8) e ne garantisce il godimento mediante il divieto di discriminazione per motivi di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione (art. 14). La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce all'art. 1 che *"La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata" e pone all'art. 21 il divieto di "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*". Il divieto di ogni forma di discriminazione per motivi di sesso o di razza costituisce un principio fondamentale anche per la Costituzione repubblicana (art. 3). Il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale è stato espressamente ascritto dalla Suprema Corte di legittimità al novero dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost., quale essenziale forma di realizzazione della propria personalità (Cass. 16417/2007), mentre sul versante della tutela penale si è ritenuta necessaria una effettiva e realmente afflittiva tutela repressiva con riguardo al reato di ingiuria per motivi inerenti all'orientamento sessuale (Cass. pen. 24513/2006). In tale contesto viene in risalto anche l'art. 33, il cui ultimo comma, aggiunto con la legge costituzionale 26 settembre 2023 n. 1, ha sancito il principio secondo cui "*la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*". La norma riflette i contenuti di dispositivi qualificati a livello sovranazionale, ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell'educazione, nell'inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini (Cass. Civ. sez. III, 25/07/2024, n.20790). Essa autorizza una lettura ermeneutica dell'attività sportiva non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, specie con riguardo al suo benessere psico-fisico. Nella stessa prospettiva si pongono le disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 che impegna le Federazioni sportive nazionali all'obbligo di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. L'ordinamento federale si è pienamente conformato ai suindicati valori, palesando chiaramente la volontà di contrastare e punire severamente tutti i comportamenti discriminatori. Lo Statuto della FIGC erige a principio fondamentale l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza (art. 2, comma 5). In questo quadro si inserisce l'art. 28 del Codice di giustizia sportiva FIGC, riguardante "Comportamenti discriminatori". La norma palesa l'esigenza, avvertita anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di conferire adeguata tutela alla dignità ed alla libertà di tutti e di ciascuno a prescindere dalla religione, dall'appartenenza etnica e territoriale, dal colore della pelle, dall'orientamento sessuale. La particolare severità della sanzione, fissata dal secondo comma nella durata minima di dieci giorni di squalifica, è funzionale a garantire il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di discriminazione per motivi razziali o inerenti all'orientamento sessuale.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 115/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 28 CGS; Convenzione europea per i diritti dell'uomo; art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 33 Cost.

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0115 CFA del 17 giugno 2025 (Presidente federale/Sig. Damiano Cerrone)